



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 17 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

premesso, inoltre, che il responsabile verifica l'idoneità di tali enti all'iscrizione e, in particolare, il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 3, del D.I. 180/2010, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 18, comma 1, del D.I. 180/2010, che stabilisce che nell'elenco degli enti di formazione sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati;

visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 26/6/2014 prot. m dg dag 11/7/2014 n. 97600.E, integrata 23/7/2014 (con pec. 23/7/2014) con la quale IORLANO Gerardo Antonio Cristiano, nato a Bergamo il 27/10/1969, in qualità di legale rappresentante dell'associazione "Istituto Superiore di Conciliazione", in sigla "I.S.C.", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 2 del D.I. 180/2010 e ha chiesto l'iscrizione nel dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori dell'associazione "Istituto Superiore di Conciliazione", in sigla "I.S.C.", con sede legale in Bergamo (cap 24126), via San Giovanni Bosco n. 60, C.F. 95178670162 e P. IVA 03597820160, sito web www.istitutosuperioreconciliazione.it, e-mail segreteria@istitutosuperioreconciliazione.it, pec segreteria@pec.istitutosuperioreconciliazione.it ;

verificato, in particolare, il possesso, da parte dell'associazione "Istituto Superiore di Conciliazione", in sigla "I.S.C.", dei seguenti requisiti:

- capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
- capacità organizzativa, con indicazione delle sedi amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'ente;
- numero di formatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 lett. d) nelle persone di:

1. dott. CHMIELNSKI BIGAZZI Andrea nato a Firenze il 17/12/1974 (teorico, pratico)
2. avv. GENTILE Mariachiara nata a Pescara il 19/2/1973(pratico)
3. avv. IORLANO Gerardo Antonio Cristiano, nato a Bergamo il 27/10/1969(pratico)
4. dott. GRASSI Alessandra nata a Milano il 20/3/1978(teorico, pratico)

5. avv. SAVIO Daniela nata a Treviso il 21/7/1957 (teorico, pratico)
6. dott. SCHIAVO Paola nata a Vicenza il 24/2/1965 (teorico, pratico)

- **SEDE LEGALE** : Bergamo (cap 24126), via San Giovanni Bosco n. 60

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività didattica:
Bergamo (cap 24126), via San Giovanni Bosco n. 60

- **strutture logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica:**

- TREVIGLIO (BG) via Fratelli Galliani n. 13

- previsione e istituzione di un percorso formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 50 ore con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere f) e h) del d.i. 180/2010;

- previsione e istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere g) e h) del decreto interministeriale 180/2010;

- individuazione di un responsabile scientifico con i requisiti di cui all'art. 18, lettera i) del decreto interministeriale n.180/2010 nella persona di:

1) Avv. SAVIO Daniela nata a Treviso il 21/7/1957

ritenuto, quindi, che l'ente in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.18 del decreto interministeriale n.180/2010;

DISPONE

L'iscrizione dell'associazione "Istituto Superiore di Conciliazione", in sigla " I.S.C.", con sede legale in Bergamo (cap 24126), via San Giovanni Bosco n. 60, C.F. 95178670162 e P. IVA 03597820160, www.istitutosuperioreconciliazione.it, e-mail segreteria@istitutosuperioreconciliazione.it, pec segreteria@pec.istitutosuperioreconciliazione.it , al **numero progressivo 419** dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, tenuto presso questa Direzione Generale ai sensi dell'art.17 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n.180.

Il legale rappresentante dell'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei formatori iscritti negli elenchi dell'associazione "Istituto Superiore di Conciliazione", in sigla " I.S.C.", ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione dei mediatori comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010, richiamato dall'art.19 dello stesso decreto.

Roma,

25/07/2014

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele VERDE
Adele Verde